

## DOPO 54 ANNI UNA MODIFICA NELL'ORARIO DI APERTURA DELLE CANCELLERIE

Nell'ambito del "tavolo tecnico" istituito dal Ministro Orlando sull'attuazione del Processo Civile Telematico, la nostra Associazione ha, tra gli altri temi, sollevato la questione del superamento dell'art.162 della legge 1196/1960 (vedi punto 2 del documento pubblicato su [www.dirigentiustizia.it](http://www.dirigentiustizia.it)) che dispone l'apertura al pubblico degli Uffici Giudiziari per 5 ore ogni giorno feriale.

Si tratta di una problematica limitata ma di una certa rilevanza se pensiamo alla decisione del Consiglio di Stato che ha giudicato "tassativa e vincolante" la previsione normativa facendo venir meno un provvedimento del Tribunale di Roma che limitava a 3 ore l'accesso del pubblico. La legge del 1960 ha inoltre determinato i continui rilievi mossi agli Uffici nel corso delle ispezioni ministeriali.

La nostra proposta è stata da subito accolta con un certo interesse dal Ministro e dal capo dell'Ufficio Legislativo.

La bozza di D.L. attualmente in emanazione subentrata in efficacia dell'obbligatorietà del P.C.T., sembrerebbe recepire, *almeno in parte*, la nostra proposta.

Noi avevamo suggerito un provvedimento annuale del Magistrato capo e del Dirigente amministrativo, sentito il Presidente dell'Ordine degli Avvocati e che riguardasse tutti gli Uffici Giudiziari.

L'art. 86 prevede "All'art. 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960 n. 1196, è aggiunto, in fine, il seguente periodo : *Le cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno tre ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai rispettivi presidenti sentiti i capi delle cancellerie interessate*".

Non è proprio la formulazione che avevamo proposto ma ci sembra un bel passo avanti ed un piccolo risultato concreto conseguito. Naturalmente si tratta ora di riscontrare il testo definitivo e, soprattutto, l'esito della conversione in legge del Decreto Legge.